

The background is a teal-to-blue gradient with various circular patterns, including dashed lines, solid lines, and arrows. A large circular scale with numerical markings from 140 to 260 is visible on the left side.

IL TITOLO ESECUTIVO:

CARATTERI ED ESEMPI

LINDA CATAGNA

GE TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

ART 474 CPC

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) Le sentenze i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) Le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'art.480 secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA

- Il legislatore ha scelto di fornire un catalogo di titoli esecutivi la cui elencazione è esemplificativa e non tassativa.
- Vengono in considerazione dapprima i titoli senza specificazione del tipo di esecuzione cui siano finalizzati
- In secondo luogo vengono in considerazione i titoli idonei a fondare l'esecuzione forzata per consegna o rilascio.

IL TITOLO ESECUTIVO È IL FONDAMENTO DELL'AZIONE ESECUTIVA

- La tutela esecutiva è l'indispensabile complemento della tutela cognitiva garantendo a chi ha visto riconosciuto il suo diritto di conseguire il bene della vita cui aspirava e che gli è stato riconosciuto
- Il T.E è condizione necessaria e sufficiente dell'azione esecutiva affermazione che possiamo riassumere nel noto brocardo NULLA EXECUTIO SINE TITULO.
- Il titolo esecutivo deve preesistere e persistere per tutta la durata del processo esecutivo dunque deve essere VALIDO ed EFFICACE – se durante il corso dell'esecuzione il titolo viene ad essere caducato l'esecuzione diviene illegittima ex tunc (Cass.20789/17).
- Il titolo esecutivo può essere inteso in senso sostanziale e come documento.

TITOLO ESECUTIVO IN SENSO SOSTANZIALE

- Se il Ge rileva in atti l'inesistenza o la inefficacia del titolo esecutivo è tenuto previa instaurazione del contraddittorio sul punto ex art.101 cpc a chiudere il processo per IMPROCEDIBILITA'
- Inesistenza o Inefficacia del TE = improcedibilità= ipotesi di estinzione o chiusura atipica del processo esecutivo.

TITOLO ESECUTIVO COME DOCUMENTO

- Il titolo esecutivo deve essere esibito all'organo esecutivo
- La violazione di tale adempimento va contestata con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.617 cpc, tuttavia l'esibizione del titolo nel corso del giudizio di opposizione impedisce la declaratoria di nullità dell'esecuzione per il raggiungimento dello scopo. Il creditore infatti esibendo il titolo dimostra la esistenza delle condizioni dell'azione: interesse ad agire, legittimazione ad agire e possibilità giuridica.

IL TITOLO ESECUTIVO CONFINE E LIMITE DELLA POTESTÀ GIURISDIZIONALE DEL GE

- Il Te segna il confine ed il limite della azione esecutiva nella misura in cui è legittimo l'esercizio della potestà giurisdizionale nel processo esecutivo.
- Non può essere rimesso in discussione a meno che nel processo esecutivo non si aprano parentesi di cognizione attraverso le opposizioni endoesecutive.
- Il Te pertanto individua i SOGGETTI e l'OGGETTO del processo esecutivo (ossia la prestazione che costituisce il contenuto della condotta chiesta al debitore, o in mancanza l'attività che l'ordinamento appresta per far conseguire al debitore il bene della vita riconosciutogli o il suo equivalente pecuniario)

È PRECLUSA LA DUPLICAZIONE DEL TITOLO

- In linea di massima tale possibilità è preclusa, tuttavia alcune volte la duplicazione viene accordata allorquando ad esempio il creditore potrebbe conseguire una tutela più piena.ù
- Ad esempio si può ottenere un decreto ingiuntivo oltre al decreto di liquidazione dei compensi da parte del CTU.

CARATTERI FORMALI E SOSTANZIALI DEL TE

- FORMALI: la qualità di debitore e creditore nonché l'oggetto del diritto sono i presupposti indefettibili per la stessa configurabilità del te. (non tutti i diritti sono suscettibili di esecuzione forzata, ad esempio non lo sono i diritti personalissimi quale può essere l'opera d'arte commissionata all'artista).
- SOSTANZIALI: certezza liquidità ed esigibilità del diritto oggetto di esecuzione.
- ❖ CERTEZZA è certo il diritto compiutamente identificato ed affermato nel titolo esecutivo come esistente nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi (an debeat)
- ❖ LIQUIDITA' è liquido il diritto determinato nelle sue caratteristiche e nella sua entità o quantomeno determinabile senza problemi e con un mero calcolo (quantum debeat)
- ❖ ESIGIBILE è esigibile il diritto che non sia sottoposto a condizione sospensiva a termine o controprestazione o comunque il diritto per cui la condizione si è avverata il termine è scaduto e la controprestazione è stata adempiuta (ed in tali casi ovviamente l'onere della prova incombe sul creditore)

LIMITI OGGETTIVI DEL TITOLO ESECUTIVO

- Dalla natura di fondamento dell'azione esecutiva deriva che: A) il titolo esecutivo è sufficiente per dare corso alla azione esecutiva; B) né il Ge né creditore né debitore hanno il potere di intervenire sul titolo esecutivo.
- INTANGIBILITA' del titolo esecutivo
- ASTRAZIONE del titolo esecutivo : il documento rappresentativo del titolo equivale al diritto alla prestazione a prescindere dalla esistenza effettiva del diritto raffigurato nel titolo
- AUTOSUFFICIENZA del titolo esecutivo che contiene la puntuale indicazione del diritto oggetto di esecuzione. Tuttavia può darsi la necessità di integrare il titolo con elementi estrinseci ma pur sempre ad esso collegati. Ad esempio la condanna al pagamento di una somma di denaro non compiutamente determinata ma determinabile sulla base di indici o parametri aritmetici : « oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo». Ancora al Ge è data la possibilità di integrare le risultanze del dispositivo con la motivazione della sentenza costituente TE (Cass.19074/15). Le SS.UU della Cassazione hanno riconosciuto il potere del Ge di integrare il pensiero del giudice della cognizione con quanto risulta dagli atti delle parti dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice.

LIMITI SOGGETTIVI DEL TITOLO ESECUTIVO

- *Res inter alios acta neque prodest neque nocet* . Conformemente alla sua natura di atto di accertamento del credito il TE ha efficacia diretta nei confronti dei soggetti che in esso sono indicati come creditore e debitore.
- In virtù dei principi generali del processo il TE ha efficacia diretta nei confronti di EREDI ed AVENTI CAUSA
- N.B. se il trasferimento avviene prima dell'inizio dell'esecuzione è necessaria una nuova notificazione del titolo.
- ECCEZIONALMENTE il titolo esecutivo può avere effetto nei confronti di soggetti diversi da quelli risultanti nel Te come creditori e debitori. È il caso della sentenza emessa nei confronti del CONDOMINIO che consente al creditore di agire anche nei confronti del SINGOLO CONDOMINO quale obbligato pro quota previa notifica del te e del precetto. Analogamente è a dirsi nel caso di SOCIETA' con SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI.

I TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI

- **A) LE SENTENZE.**

- Fondamentale l'art.282 cpc secondo cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive.
- QUALI sono le SENTENZE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE?
- Le sentenze di CONDANNA
- I CAPI DI CONDANNA ALLE SPESE di una SENTENZA
- **NON SONO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE**
- Le SENTENZE di MERO ACCERTAMENTO in quanto l'ordinamento collega l'efficacia dell'accertamento al passaggio in giudicato. Azione di regolamento di confini ar.950 cc- tranne per le statuizioni di condanna al rilascio di una porzione del fondo.
- Le sentenze di CONDANNA GENERICA.
- LE SENTENZE COSTITUTIVE ad es.art.2932 cc (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
- I CAPI CIVILI DELLE SENTENZE PENALI i quali pur se contenuti in sentenze di primo grado ai sensi dell'art.540 cpp non sono di per sé esecutivi in mancanza di una clausola ad istanza della parte civile ancorata alla ricorrenza di giustificati motivi.

I TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI

- B) I PROVVEDIMENTI DIVERSI DALLE SENTENZE
- LODO ARBITRALE
- LE SENTENZE DEL GIUDICE STRANIERO
- LE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
- IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO
- L'INGIUNZIONE EUROPEA DI PAGAMENTO.
- IL DISPOSITIVO DELLE SENTENZE DI CONDANNA EX ART 447 BIS CPC IN MATERIA DI LOCAZIONE COMODATO E AFFITTO DI AZIENDA.
- IL DECRETO INGIUNTIVO : provvisoriamente esecutivo ab origine (ope iudicis 642 cpc tipo di prova cambiale assegno.. Ope legis in acq di subfornitura), oppure in corso di opposizione 648 cpc; definitivamente esecutivo 647 cpc(mancata opposizione).

SEGUE

- LE ORDINANZE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE art.186 bis 186 ter 186 quater.
- IL VERBALE DI SEPARAZIONE PERSONALE art.158 cc
- I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE (708 bis).
- L'ORDINE DI LIERAZIONE
- IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
- IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO CUSTODE E DELL'ESPERTO E QUELLO DEL DELEGATO ALLA VENDITA.
- NB. I provvedimenti cautelari e quelli in materia possessoria in fase interinale non danno luogo ad esecuzione vera e propria ma sono attuati dallo stesso giudice che li ha adottati. (la norma parla di attuazione e non di esecuzione)

I TITOLI ESECUTIVI STRAGIUDIZIALI

- **DIFFERENZA RISPETTO AI TITOLI GIUDIZIALI:** il titolo giudiziale offre un sufficiente grado di certezza del diritto fatto valere- il titolo esecutivo stragiudiziale in mancanza di un previo accertamento del diritto fatto valere e delle condizioni di validità del titolo porta con sé il rischio di essere travolto da un'opposizione.
- **CAMBIALE** tanto nella sua forma di cambiale tratta (ordine di pagamento, purché accettata) e nella sua forma di vaglia cambiario (promessa di pagamento) purché in regola con il bollo. Ai fini dell'esecuzione in base ad un titolo di credito il possesso dell'originale di tale documento è indispensabile ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva.
- **ASSEGNO BANCARIO** ma a quello postdatato non può riconoscersi efficacia di TE
- **SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE** relativamente alle somme di denaro in esse contenute. La nozione è fornita dall'art.2703 cc- può essere unilaterale (riconoscimento di debito)-può avere qualunque oggetto nei limiti di liceità e meritevolezza ex art.1322 cc. Deve consentire una chiara identificazione di debitore creditore prestazione oggetto del diritto e che deve essere certo liquido ed esigibile. Deve essere autenticata si ritiene dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo deputato

SEGUE

- I VERBALI DI CONCILIAZIONE in cui l'intervento del giudice non altera la struttura consensuale dell'atto rientrano anche i verbali di conciliazione formati dinnanzi ad altri organi es. conciliazione ex art.11 DLgs 124/04 o quello previsto dall'art.411 cpc.
- ATTI DI FORMAZIONE AMMINISTRATIVA i ruoli delle imposte resi esecutivi e le ingiunzioni fiscali.
- INGIUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE INGIUNZIONE
- GLI ATTI RICEVUTI DA NOTAIO E DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE RICEVERLI l'atto pubblico costituisce titolo esecutivo per tutte le obbligazioni in esso contenute. La Cassazione ha precisato: « a norma dell'art.474 cpc relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute il creditore deve mediante il titolo dimostrare soltanto l'esistenza del vinculum juris e l'attualità del suo credito».

ART.474 CO 3 CPC

- Costituiscono titoli esecutivi per l'esecuzione forzata per consegna o rilascio (di cui agli articoli 605ss cpc e quindi rispettivamente di mobili ed immobili) solo quelli di cui ai n.1) e 3) dunque sono esclusi i titoli di credito e le scritture private autenticate. La novella del 2005/2006 ha dunque previsto che tale tipo di esecuzione possa fondarsi anche sull'atto pubblico e sugli altri provvedimenti o atti cui la legge conferisce efficacia di titolo esecutivo.
- ES. un contratto di locazione stipulato per atto pubblico.

LA FORMULA ESECUTIVA

- ART.475 CPC « le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti»
- Tali atti debbono cioè essere rilasciati (spediti) in forma esecutiva ovvero gli originali restano presso l'ufficio giudiziario o il pubblico ufficiale che li ha emessi o ricevuti, mentre alla parte interessata viene rilasciata una copia autentica munita della formula esecutiva.
- Mentre sull'originale si annota la spedizione in forma esecutiva, sulla copia esecutiva si appone «il comandiamo»
- La spedizione in forma esecutiva non comporta l'accertamento dell'efficacia del titolo esecutivo, ma solo una verifica formale della esistenza dei presupposti di esistenza del titolo esecutivo. Pertanto qualsiasi contestazione in merito alla correttezza della apposizione della formula o alla competenza al rilascio della copia esecutiva va contestata con il rimedio di cui all'art.617 cpc.

SEGUE

- L'omissione o i vizi della formula esecutiva vanno contestati con l'opposizione ex art.617 cpc non è ammesso il rilievo di ufficio.
- NON E' IMPOSTA PER I TITOLI DI CREDITO E PER LE SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE per essi infatti è prevista la trascrizione integrale del titolo nel corpo del precetto.
- NON E' NECESSARIA PER IL DECRETO INGIUNTIVO dichiarato esecutivo in via provvisoria (648 cpc) o definitiva (647 o 654 cpc) dopo la sua notifica. In tal caso è sufficiente che nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che conferisce al decreto esecutività.
- il rilascio della copia esecutiva è fatto dal cancelliere SOLO UNA VOLTA ed A FAVORE DI SOGGETTI TASSATIVAMENTE DETERMINATI.
- ART. 476 CPC ECCEZIONALMENTE PUO' ESSERE RILASCIATA ALTRA COPIA IN FORMA ESECUTIVA: giusto motivo, autorizzazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il titolo. NON E' GIUSTIFICATO MOTIVO LA NECESSITA' DI INTRAPRENDERE NUOVA AZIONE ESECUTIVA (in tal caso il Ge autorizza al ritiro dell'originale ed al deposito di copia nel fascicolo).
- Se ci sono più parti ciascuna avrà diritto alla sua copia esecutiva.

ART.478 CPC LA CAUZIONE

- Presupposto per la efficacia del titolo- non incide sul titolo ma sul processo esecutivo. È esclusa tale possibilità solo per le sentenze passate in giudicato.
- La cauzione è prevista da varie disposizioni è disciplinata dall'art.119 cpc e 86 disp.att. è rimessa alla discrezionalità del giudice che la dispone.(sub procedimento autonomo)

LA NOTIFICA DI TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

- ART.479 CPC non è sufficiente munirsi del titolo esecutivo per intraprendere l'azione esecutiva E' NECESSARIO CHE SIA NOTIFICATO E VA NOTIFICATO ALTRESI' IL PRECETTO. È un atto preliminare che il creditore può fare personalmente
- FUNZIONE rendere edotto il debitore dell'imminente azione esecutiva.
- TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO POSSONO ESSERE NOTIFICATI CONTEMPORANEAMENTE SOLO AL DEBITORE NO AGLI EREDI (art.477 cpc)
- ECCEZIONE non è necessaria la previa notifica del titolo e del precetto nel caso di riscossione coattiva di entrate patrimoniali dello Stato (rd 639/1910)- ingiunzione fiscale della PA- provvedimenti cautelari per i quali si parla di attuazione- cambiali e titoli di credito trascritti integralmente nel precetto.
- RIFORMA : la notifica deve essere fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito (a cui però va notificato il titolo per far decorrere il tm breve di impugnazione)

• *GRAZIE PER L'ATTENZIONE*